



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Delibera n° 30 del 20 maggio 2026

Oggetto: Riapprovazione regolamento di Organizzazione (art. 1 comma 3 Legge Regione Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 05 agosto 2003;
- VISTO** il D.P. n. 07 /Serv. 1/S.G. del 10/01/2023 trasmesso con nota prot. n. 1512/A6/ del 11/01/2023 dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana assunto al prot. dell'Ente al n° 246 del 11/01/2023 di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Dott. Giovanni Siino nato OMISSIS il OMISSIS;
- VISTA** la Legge Regionale del 5 gennaio 2026 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";
- VISTA** la L.R. n° 2 del 05/01/2026 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026- 2028" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 2 del 09-01-2026;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 11 del 16/02/2026 di approvazione bilancio di previsione anno 2026 e bilancio pluriennale 2026, 2027 e 2028, approvato con D.R.S. n. 2070 del 30/03/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;
- VISTA** la Delibera del C.S. n° 29 del 05 settembre 2025 riapprovazione *nuova pianta organica* e Piano triennale dei fabbisogni di personale (Art. 6 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165);
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 14/10/2025 di riapprovazione *nuova pianta organica* e Piano triennale dei fabbisogni di personale (Art. 6 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165);
- VISTA** la Delibera del C.S n° 51 del 03 dicembre 2025 di approvazione regolamento di Organizzazione (art. 1 comma 3 Legge Regione Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000);
- RITENUTO** necessario procedere alla riapprovazione del nuovo regolamento di Organizzazione per meri refusi di stampa;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art. 20, comma 3, della L.R. n°19/2005;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa,

- **di riapprovare** il regolamento di Organizzazione (art. 1 comma 3 Legge Regione Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000), composto da n. 19 Artt., parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- **di trasmettere** il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione.

Il Direttore Segretario

Pernice

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*

Il Commissario Straordinario

Dott. Giovanni Siino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(art. 1 comma 3 Legge Regione Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge regionale 15 maggio n. 10, disciplina il funzionamento della struttura organizzativa dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

Art. 2

Definizione dell'I.S.Z.S.

1. L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (I.S.Z.S.), con sede in Palermo nella via Roccazzo n. 85, costituito con Decreto Regio dell'11 gennaio 1884, è un Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile ed è controllato e vigilato dall'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana.

Art. 3

Scopi e funzioni dell'I.S.Z.S.

1. L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia concorre al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dalla Regione Siciliana nel settore agricolo in generale ed in materia agro-zootecnica, faunistico-venatoria e degli allevamenti minori.

2. Le suddette finalità vengono perseguite mediante:

a) la produzione e la diffusione di scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute idonee al miglioramento della produzione zootecnica siciliana;

- b) la promozione dell'incremento ed il miglioramento del bestiame locale e delle altre specie animali il cui allevamento può costituire fonte di reddito, ivi comprese anche quelle di interesse faunistico-venatorio e quelle minori;
- c) la promozione della diffusione dell'incremento di ogni produzione foraggera idonea all'ambiente siciliano e del miglioramento della relativa utilizzazione;
- d) la diffusione di tecniche di lavorazione casearia idonea alla valorizzazione del prodotto lattiero siciliano;
- e) la cura del miglioramento dell'incremento e della diffusione della produzione ovina siciliana;
- f) la promozione dell'adozione di strutture destinate agli allevamenti ed alla conservazione dei foraggi con tipologie costruttive rispondenti a criteri di massima funzionalità ed economicità;
- g) la produzione di esemplari di selvaggina autoctona destinati al ripopolamento attraverso l'istituzione di appositi "Centri pubblici di produzione di selvaggina";
- h) la promozione e l'attuazione di programmi finalizzati alla tutela del patrimonio faunistico selvatico ed alla reintroduzione di specie rarefatte o scomparse, con riferimento all'esigenza del rispetto e del ripristino degli equilibri naturali e biologici;
- g) l'attuazione di programmi finalizzati alla produzione e diffusione di esemplari di interesse naturalistico, alimentare e/o venatorio appartenenti alla fauna selvatica tipica siciliana, alla grossa fauna europea ed alla fauna acquatica;
- l) l'espletamento di attività di ricerca scientifica e sperimentazione nel settore della zootecnia;
- m) l'espletamento di attività di formazione del personale nel settore agro-zootecnico;
- n) l'attività di assistenza tecnica ad aziende zootecniche;
- o) ogni altra iniziativa volta allo sviluppo del settore agro-zootecnico.

3. L'Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi può aderire a iniziative di istituzioni ed associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle indicate nel presente regolamento; può collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri, con particolare riguardo, con riferimento a questi ultimi, a quelli dell'area mediterranea, con Università. Istituti Scientifici, ricercatori nazionali ed esteri, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa.

4. Dal 2019 l'Istituto, in virtù delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 52 dell'11 maggio 2018, sulla base di quanto previsto nel Programma delle attività di raccolta dati in allevamento, presentato annualmente all'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e di quanto sancito nell'intesa Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, che annualmente adotta e rende operativo il *"Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programma genetici"*, Controlli Funzionali, dal 2019, provvede all'attività di raccolta dati, su delega dell'Associazione Italiana Allevatori, ente terzo delegato dal MiPAAF, e con la quale perfeziona annualmente apposita convenzione e in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 bis della L.R. Sicilia 5.6.1989 N. 12, nel testo come introdotto dalla L.R. Sicilia 9.5.2017 n. 8, art. 17, come modificato dall'art. 88, co. 1 della L.R Sicilia 8.5.2018 n. 8.

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo e gestionale

1. L'ordinamento dell'Istituto è ispirato ai principi normativi di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle gestionali, introdotti dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e recepiti dalla Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10.
2. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottano tutti gli altri atti e provvedimenti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la coerenza dell'attività gestionale ed amministrativa del personale agli indirizzi impartiti.
3. In coerenza con le disposizioni normative del D. Lgs. n. 165/2001 e della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione competono segnatamente:
 - a) la predisposizione e adozione degli atti di indirizzo;
 - b) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici che costituiscono la struttura organizzativa;
 - d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
4. Alla dirigenza spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

5. La dirigenza assume le determinazioni per la organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro con il personale in organico ed è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

TITOLO II

ORGANI

Art. 5

Organi dell'I.S.Z.S.

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Collegio Sindacale

Art. 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta di Governo Regionale, con decreto del Presidente della Regione Siciliana, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e gli sono attribuite le seguenti competenze:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, garantendone il regolare funzionamento e dirigendo la discussione e la votazione; formula l'ordine del giorno delle sedute;
- b) firma gli atti a rilevanza esterna attribuiti alla sua competenza, nonché gli atti di natura finanziaria;
- c) cura l'osservanza del regolamento e ne promuove la riforma quando si rende necessario;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potendo formulare, a tal fine, direttive al Direttore dell'Istituto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati in sede di programmazione;

- e) cura i rapporti con le Autorità Tutorie e rappresenta l'ente in giudizio;
 - f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti;
 - g) adotta tutti quegli altri provvedimenti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente;
 - h) esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento di organizzazione.
3. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
4. In caso di dimissioni dalla carica, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto delle sue dimissioni; comunica le stesse al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana perché questi provvedano nelle forme di legge alla nomina del nuovo Presidente.
5. Ove la nomina del nuovo Presidente non intervenga entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni e della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, nella sua interezza decadrà.
6. Nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente, il Consigliere più anziano convoca il Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto; comunica, quindi, l'avvenuto decesso o impedimento permanente al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, affinché questi procedano alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto.
7. Ove la nomina non intervenga entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è costituito con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri:
- a) dal Presidente, nominato, dal Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta di Governo Regionale, che lo presiede;

b) da un esperto del settore zootecnico in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, designato dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

c) da un rappresentante delle istituzioni universitarie, con comprovata formazione professionale acquisita presso facoltà di agraria o veterinaria, nominato su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, scelto tra i soggetti segnalati da ciascuna delle Università degli Studi siciliane.

3. Le procedure di nomina e la durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento di organizzazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

5. Agli incarichi di cui sopra si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni in ordine alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In caso di gravi anomalie nella gestione, il Presidente della Regione Siciliana su proposta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea può con decreto motivato, sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario Straordinario per una durata prestabilita.

Art. 8

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto ed ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

In particolare, delibera sui seguenti compiti:

a) sulla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) sul programma annuale di attività dell'Istituto;

c) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;

- d) sul conto consuntivo;
 - e) sulla individuazione, sentito il Direttore dell'Istituto, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
 - f) sui regolamenti per l'ordinamento interno, per l'organico e lo stato giuridico ed economico del personale e per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto;
 - g) sulla assunzione, nomina e licenziamento del personale dipendente nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento;
 - h) sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;
 - i) sulle modifiche del presente regolamento che dovranno essere approvate secondo le modalità previste della legislazione vigente;
 - l) sull'alienazione ed acquisto di beni mobili ed immobili;
 - m) sulla convenzione da stipulare con l'Istituto di credito per il servizio di cassa;
 - n) sulla stipula di contratti e convenzioni dettando le relative condizioni;
 - o) su tutti i provvedimenti demandati al consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente ritiene opportuno di sottoporre alla sua approvazione.
2. Può avvalersi per specifiche materie e/o singoli affari, della collaborazione di esperti, e consulenti esterni, in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Istituto.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo del Consiglio di Amministrazione vanno sottoposte, ove previsto da specifiche disposizioni di legge, alla approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana che decide, previa acquisizione, se previsto, del parere dell'Assessorato regionale del Bilancio e le Finanze.

Art. 9

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Avvenuta la costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della costituzione medesima, provvede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Nella ipotesi in cui uno dei membri formalizza le proprie dimissioni dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima adunanza successiva alla presentazione della stessa.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

3. Il Presidente dell'Istituto informa l'Assessore Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana per l'attivazione delle procedure relative alla sua sostituzione.

4. Analoga procedura deve essere eseguita in caso di morte di un Consigliere o di impedimento permanente nell'esercizio delle sue funzioni.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato. Il Presidente, ne informa, ai fini della sostituzione, l'Assessore Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana.

7. La sostituzione è limitata al periodo di durata del Consiglio in carica.

Art. 10

Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei Consiglieri.

2. La convocazione delle adunanze ordinarie è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi di urgenza la convocazione delle adunanze straordinarie è disposta anche via mail con preavviso di almeno due giorni, dal Presidente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta scritta da almeno due Consiglieri, i quali devono indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

Art. 11

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione siciliana ed è composto dal Presidente e da due componenti che devono essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

2. I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dall'incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

4. Le decisioni del Collegio vengono adottate a maggioranza.

5. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

6. In caso di morte, dimissioni o impedimento di un sindaco, l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea provvede alla sua sostituzione.

Art. 12

Compiti Collegio Sindacale

1. Il collegio Sindacale ha il compito di:

- a) controllare la gestione dell'Ente, a tal fine i sindaci hanno facoltà di effettuare accertamenti e richiedere notizie dell'andamento generale della Gestione e sui singoli atti della medesima;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
- c) esaminare i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
- d) accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Art. 13

Direttore dell'I.S.Z.S.

1. Il Direttore dell'Istituto, è nominato dal Presidente dell'Istituto su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, esercita i compiti e poteri di direzione tecnica, amministrativa e la gestione dell'Istituto ed in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente dell'Istituto ed al Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'attuazione dei piani e dei programmi in base alle direttive ricevute dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta gli atti relativi all'organizzazione e gestione degli uffici e del personale in organico e cura le relazioni sindacali;
- d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi;
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

- f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate dell'Istituto rientranti nella competenza del proprio ufficio;
- g) propone l'indirizzo scientifico dell'Istituto;
- h) predispone il piano organico delle ricerche che devono essere eseguite in collaborazione con il personale tecnico;
- i) è consegnatario degli immobili e mobili dell'Istituto;
- l) predispone il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo e presenta in allegato, in conformità agli indirizzi tecnico-amministrativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ed in armonia ai fini dell'Istituto, un concreto e dettagliato programma delle iniziative che intende svolgere durante l'esercizio finanziario nonché presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti;
- m) propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali riforme da introdurre nel funzionamento dell'Istituto;
- n) su delega del Presidente promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- o) partecipa, ai sensi dello Statuto e del presente regolamento, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- p) presiede al controllo di gestione e alla attività di valutazione del personale.

3. In caso di sua assenza o impedimento può essere sostituito da un dirigente in servizio presso l'Istituto designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo. Nell'incarico di direzione sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Il relativo trattamento economico ha carattere omnicomprensivo.

TITOLO III

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELL'I.S.Z.S.

Art. 14

Struttura dell'I.S.Z.S.

1. L'organizzazione amministrativa dell'Istituto è costituita da una Direzione Generale e due Aree funzionali, amministrativa (AREA 1) e tecnico-scientifica (AREA 2), oltre ad un ufficio di diretta collaborazione.

2. La Direzione Generale è il centro di coordinamento delle due Aree organizzative e dell'ufficio di diretta collaborazione.
3. Gli uffici, che costituiscono le articolazioni funzionali delle due Aree, sono strutture attraverso le quali vengono espletate tutte le attività istituzionali dell'Istituto.
4. L'Area 1 – Settore Amministrativo è articolare in sette strutture:
 - Ufficio del personale
 - Ufficio rilevazione ed elaborazione dati
 - Ufficio ragioneria
 - Ufficio sub consegnatario
 - Ufficio tecnico
 - Biblioteca ed archivio
 - Ufficio amministrazione trasparente
5. L'Area 2 – Settore Tecnico Scientifico è articolato in quattro strutture:
 - Ufficio gestione strutture reparti
 - Ufficio promozione e divulgazione
 - Ufficio controlli funzionali
 - Ufficio assistenza tecnica e gestione laboratorio.
6. L'Ufficio di diretta collaborazione è articolato in tre strutture:
 - Ufficio Gare
 - Ufficio supporto C.d.A.
 - Ufficio segreteria e protocollo

Art. 15

Funzioni e compiti della struttura organizzativa

Le due strutture intermedie e l'ufficio di diretta collaborazione che costituiscono la struttura della Direzione Generale dell'Istituto svolgono le seguenti linee di attività:

- AREA 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO

- a) coordinamento e gestione dell'area risorse umane e coordinamento del servizio relativo all'erogazione salariale e contributiva del personale interno ed esterno, gestione diretta dei rapporti con gli enti di riferimento;
- b) coordinamento e gestione delle attività del servizio di rilevazione e controllo del personale interno ed esterno, coordinamento e controllo degli emolumenti accessori del personale interno ed esterno, gestione diretta dei rapporti con gli enti di riferimento;

- c) coordinamento e gestione del servizio relativo alla parte contabile e di economato inerente all'attività Istituzionali dell'Ente e dei progetti esterni, gestione diretta dei rapporti con gli enti di riferimento;
- d) cura dello stato patrimoniale dell'ente;
- e) progettazione e la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e dei macchinari e relative procedure;
- f) rete informatica interna dell'Istituto, l'aggiornamento del sito web e l'amministrazione del server mail per la gestione degli account di posta elettronica pubblicazione atti;

- AREA 2 - SETTORE TECNICO SCIENTIFICO

- a) cura delle produzioni foraggere, i piani colturali ed i piani alimentari;
- b) gestione delle scorte vive e delle scorte morte, del parco macchine agricole e delle attrezzature;
- c) servizi aziendali;
- d) servizi manutenzione impianti, attrezzature e macchinari;
- e) promozione dell'attività di studio, sperimentazione e ricerca dell'Istituto nel settore zootecnico, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti esterni (enti pubblici, Università, enti di ricerca, associazioni di categoria e singoli allevatori);
- f) programmazione dell'attività di sperimentazione e ricerca dell'Istituto attraverso la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate;
- g) realizzazione dei programmi di conservazione e miglioramento genetico delle razze autoctone di interesse zootecnico;
- h) acquisizione e la elaborazione dei dati scientifici;
- i) assistenza tecnica alle aziende di settore;
- l) diffusione delle conoscenze e dei risultati dell'attività di sperimentazione e ricerca attraverso pubblicazioni scientifiche, convegni, seminari, tavole rotonde e incontri con gli operatori del settore;
- m) coordinamento dell'attività veterinaria e del laboratorio analisi;
- n) programmazione dell'attività dei centri strumentali alla ricerca;
- o) cura e benessere degli animali;
- p) assistenza nelle aziende con conoscenza tecnico-produttiva nei rispettivi campi, con eventuali compiti di coordinamento dell'attività dei controllori e/o funzioni di controllo di qualità a livello aziendale, sulle macellazioni nonché sulla produzione e trasformazione dei prodotti zootecnici;

- q) attività di supporto al miglioramento riproduttivo e a sostegno della valorizzazione della zootecnia;
- r) programmazione e la gestione delle attività formative;
- s) organizzazione di stages formativi e di specializzazione per il personale dipendente dell'Istituto;
- t) attività di promozione dell'Ente tramite la produzione di materiale divulgativo, la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali e la divulgazione dei risultati della ricerca;
- u) gestione del Parco Didattico e la gestione delle visite;
- v) gestione delle Sale Convegni dell'Istituto.

- UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE

- a) attività di Supporto Consiglio di Amministrazione, supporto alle attività del direttore per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- b) attività relative alle procedure di Gare e supporto direzione;
- c) attività di segreteria e protocollo.

Art. 16

Ordinamento giuridico del personale in organico

1. Il rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni normative contenute nella Legge regionale 15 maggio n. 10 e per quanto non previsto dai principi contenuti nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. n. 10/2000.
2. Il rapporto di lavoro del personale non dirigenziale dell'Istituto, per espressa previsione dello Statuto, approvato dalla Giunta di governo regionale con Delibera n. 243 dell'08.09.2003, e del previgente Regolamento di Organizzazione, approvato con delibera della Giunta di governo regionale n. 225 del 23.06.2004, e del presente regolamento di organizzazione è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori Consorzi ed Enti Zootecnici.
3. La classificazione e l'inquadramento giuridico del personale non dirigenziale sono stati realizzati, in virtù di quanto previsto dall'ordinamento professionale del C.C.N.L. delle Organizzazioni degli Allevatori Consorzi ed Enti Zootecnici, con l'inserimento del personale nelle due Aree contrattuali di inquadramento rispettivamente:

- **AREA 1 - COORDINAMENTO**, che comprende i dipendenti con qualifica di Quadro, i Collaboratori Esperti e i dipendenti con qualifica di Funzionario.

La suddetta Area è articolata in 6 Livelli e segnatamente: Quadri, Livello 1°, 2°, 3° 4° e 5° cui corrispondono specifici profili professionali.

- **AREA 2 - ASSISTENTI**, che comprende tutti gli altri dipendenti.

L'Area degli Assistenti è articolata, a sua volta, in 6 Livelli e segnatamente: Livello 1°, 2°, 3°, 4°/A, 4°/B, 5°, cui corrispondono specifici profili professionali.

Art. 17

Personale ed organico I.S.Z.S.

1. La nuova dotazione organica dell'Istituto è stata approvata dal Commissario Straordinario dell'I.S.Z.S. con delibera n. 29 del 05.09.2025 e sulla stessa ha espresso parere favorevole la Giunta di governo regionale con delibera n. 305 del 14.10.2025.

2. L'attuale organico dell'Istituto è costituito da n. 63 unità in servizio di cui n. 39 unità con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e n. 24 con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

3. La nuova dotazione organica approvata con la citata delibera commissariale n. 29/2025, relativa al triennio 2025/2027, ha individuato il fabbisogno dell'Istituto in **n. 110** unità di personale non dirigenziale, distribuite nei vari livelli di inquadramento come dal seguente quadro sinottico:

Inquadramento C.C.N.L.	DOTAZIONE ORGANICA 2025/2027	PERSONALE IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
Area 1 - Liv 2	7	0	7
Area 1 - Liv 3	2	0	2
Area 1 - Liv 4	0	0	0
Area 1 - Liv 5	1	0	1
Area 2 - Liv 1	19	6	13
Area 2 - Liv 2	17	12	5
Area 2 - Liv 3	19	10	9
Area 2 - Liv 4a	3	1	2

Area 2 - Liv 4b	27	0	27
Area 2 - Liv 5	15	10	5
Area 2 - Liv 6	0	0	0
Area 3 - Liv 1	0	0	0
Area 3 – Liv 2	0	0	0
TOTALE	110	39	71

4. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 6, comma 1, D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito con modifiche dalla Legge 06.08.2021 n. 113, l'Istituto ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 e nella legge 06.11.2012 n. 190, la cui efficacia ha durata triennale, è soggetto ad aggiornamento annuale e definisce quanto prescritto dall'art. 6 comma 2 citato D.L. n. 80/2021.

Art. 18

Organismo indipendente di valutazione

1. L'Istituto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ha adottato nell'amministrazione la disciplina dei controlli di cui agli artt. 1, 2, 4, 5, 6, e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione dei fini di cui al precedente comma, l'Istituto si è dotato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, di un Organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione dei servizi di controllo interno, il quale esercita altresì le attività di controllo strategico di cui all'art. 6 comma 1 D. Lgs. n. 286 del 1999, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.
3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, per il periodo di anni tre e può essere rinnovato per una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico.
5. Possono partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di titolare dell'Organismo monocratico di valutazione esclusivamente coloro che risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della funzione pubblica, nelle fasce professionali 2 e 3.

Art. 19

Controllo e vigilanza

1. L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è sottoposto all'indirizzo strategico, vigilanza e controllo dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana che lo esercita attraverso la struttura intermedia appositamente costituita presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari non espressamente richiamate.
2. E' abrogato il regolamento di organizzazione approvato con Delibera della Giunta regionale di governo n. 225 del 23 giugno 2004.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'esercizio del controllo dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea vigilante ed approvazione da parte dell'Assessore, previa acquisizione del parere vincolante da parte della Giunta regionale di Governo ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.Reg 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana)